

(N. 413)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1954 (V. Stampato N. 635)

d'iniziativa del Deputato **ANGELINI Armando**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 MARZO 1954

Modifica del termine di entrata in esercizio delle navi ammesse
alle provvidenze previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 56 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di am-

missione ai benefici stessi e devono entrare in esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei lavori.

Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non è ad essi imputabile ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI